

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 300

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(VISCO)

(V. Stampato Camera n. 20)

approvato dalla Camera dei deputati il 21 giugno 2001

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 giugno 2001*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, recante ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il «Vertice di Genova»

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, recante ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il «Vertice di Genova» è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2001, N. 160

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *I.* Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "18.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "70.000 milioni";

b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Al fine di allestire, nei comuni e nelle province interessati, spazi di servizio, aree e strutture attrezzate per l'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative o raduni in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito al G8, è autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguria la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale 'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il contributo è ripartito dal Ministero dell'interno in proporzione alle spese sostenute per le predette finalità come certificate dagli enti locali interessati entro il 31 agosto 2001";

c) all'articolo 5, comma 2, le parole: "22.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "74.000 milioni"; e le parole: "e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "e per l'anno 2001, quanto a lire 24.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 30.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il «Vertice di Genova»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 giugno 2000, n. 149;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche in considerazione dell'intervenuto scioglimento delle Camere, di provvedere ad ulteriori finanziamenti della legge 8 giugno 2000, n. 149, al fine di consentire il completamento dell'organizzazione e delle iniziative connesse alla presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 ed al Vertice di Genova, con particolare riguardo alla soddisfazione delle esigenze di sicurezza delle delegazioni nazionali e di piena operatività delle comunicazioni, anche con riferimento alle relative strutture;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge

Articolo 1.

1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «18.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «38.000 milioni»;

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il «Vertice di Genova»

Articolo 1.

1. *Identico.*

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «18.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «**70.000** milioni»;

(Segue: Testo del decreto-legge)

b) all'articolo 5, comma 2, le parole: «22.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «42.000 milioni»;

c) **all'articolo 5, comma 2**, le parole: «e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «e per l'anno 2001, quanto a lire 12.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

b) **all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:**

«4-bis. Al fine di allestire, nei comuni e nelle province interessati, spazi di servizio, aree e strutture attrezzate per l'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative o raduni in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito al G8, è autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguria la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il contributo è ripartito dal Ministero dell'interno in proporzione alle spese sostenute per le predette finalità come certificate dagli enti locali interessati entro il 31 agosto 2001»;

c) all'articolo 5, comma 2, le parole: «22.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «**74.000** milioni»; e le parole: «e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «e per l'anno 2001, quanto a lire **24.000** milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire **30.000** milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

2. Il Ministro **dell'economia e delle finanze** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2001.

CIAMPI

AMATO – DINI – VISCO

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)